

- (5) In pratica, l'attuale formulazione dell'articolo 34, primo comma, ostacola la possibilità di estendere l'uso di una menzione tradizionale a nuove denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di escludere dall'elenco dei vini autorizzati a utilizzare una menzione tradizionale quelli che non soddisfano più le sue condizioni d'uso. Inoltre non consente, ad esempio, di adattare i metodi di produzione menzionati nel disciplinare di una menzione tradizionale qualora tali metodi evolvano a causa delle mutevoli condizioni ambientali o climatiche.
- (6) Per ovviare a tale omissione involontaria e ripristinare la flessibilità concessa ai titolari di menzioni tradizionali a norma del regolamento (CE) n. 607/2009, l'elenco delle possibili modifiche di una menzione tradizionale registrata di cui all'articolo 34, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/33 dovrebbe essere esteso per includere gli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a), e) ed f), di tale regolamento.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/33.
- (8) Per motivi di chiarezza giuridica e al fine di garantire la parità di trattamento di tutte le domande di modifica di una menzione tradizionale registrata, è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 14 gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'articolo 34 del regolamento delegato (UE) n. 2019/33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

#### **Modifica di una menzione tradizionale**

Un richiedente che soddisfa le condizioni dell'articolo 25 può chiedere l'approvazione di una modifica di una menzione tradizionale registrata riguardante gli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) a f).

Gli articoli da 26 a 31 si applicano *mutatis mutandis* alle domande di modifica.».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2021

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

21CE2382

